

Il compenso corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di anzianità prima e Tfr dopo) ha subito una continua evoluzione poiché esso dapprima si configurava quale pura e semplice elargizione che veniva versata dal datore di lavoro al proprio dipendente in omaggio alla fedeltà lavorativa, tanto che esso non era dovuto nel caso che l'attività cessasse o per dimissioni del prestatore di lavoro o per inadempimento dello stesso agli obblighi lavorativi. Fu così la L. n. 604/1966 che l'indennità di anzianità subì una sostanziale modifica in quanto l'art. 9 dispose - e dispone - che essa «è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, dal che facilmente si arguisce che acquisiva natura di retribuzione a tutti gli effetti e come tale doveva essere corrisposta al lavoratore anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenisse non per volontà del datore di lavoro, ma per iniziativa del prestatore o fosse dovuta ad una qualsiasi causa addebitabile a quest'ultimo.

La sua determinazione doveva essere effettuata - ai sensi dell'art. 2121 c.c., vecchio testo - con l'inclusione nella retribuzione-base di tutti quei compensi che costantemente e ripetutamente erano stati percepiti dal lavoratore e che, quindi, erano entrati gradatamente nel patrimonio economico del lavoratore stesso. L'indennità di anzianità si configurava pertanto come una quota della retribuzione che non veniva percepita mensilmente, ma che se ne diffondeva la sua corresponsione al momento della effettiva cessazione dell'attività: non sussisteva dubbio alcuno in ordine al concetto di omnicomprensività della stessa, anche se in essa si riscontravano alcuni limiti dovuti all'arco temporale da prendere in considerazione per il suo computo, per cui non era infrequente il caso che compensi, di sicura natura retributiva e continuamente corrisposti durante il rapporto

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Mino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrante Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Tfr e lavoro straordinario

SAVERIO NEGRO
lavorativo, non erano stati percepiti negli ultimi anni e pertanto venivano esclusi dal suo computo.
Inconvenienti questi che sono stati certamente eliminati dalla L. 29/5/1982 n. 297, la quale ha apportato sostanziali ed incisive modifiche alla precedente normativa, innovando ad essa e rimarcando la natura retributiva di questo istituto. Il Tfr (trattamento di fine rapporto) non ha più natura di retribuzione differita nel tempo, in quanto la quota di retribuzione, che è alla sua base, viene accantonata annualmente e diventa parte integrante del patrimonio economico del lavoratore anche se non è nella sua immediata disponibilità, ma di ciò se ne trae un vantaggio quanto la somma accantonata viene annualmente rivalutata. Il computo è riferito all'anno lavorativo e tiene presente tutte le connotazioni che nell'ambito dell'anno si siano verificate, per cui se si siano percepiti compensi più sostanziosi, essi hanno incidenza anche nel calcolo del Tfr che non solo recepisce la realtà lavorativa annuale, ma può anche essere differenziato da anno ad anno: una stretta correlazione, quindi, tra retribuzione immediata che viene sensibilmente corrisposta e retribuzione accantonata in quanto quest'ultima non differisce per nulla dalla prima, poiché come questa è comprensiva di tutte le remunerazioni percepite dal lavoratore. Ed infatti il concetto di retribuzione, che si desume dalla predetta legge n. 297/1982, è molto più estensivo della precedente normativa in quanto nell'art. 1 si legge che «la retribuzione annua... comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del

Dichiarazioni liberatorie e diritti del lavoratore

Con la recente sentenza n. 6391 del 28-5-1992, la Cassazione ha affermato che la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore di aver ricevuto una somma a completo soddisfacimento delle proprie spettanze e di nulla avere a pretendere dal datore, non ha valore di rinuncia o di transazione.
Gli effetti della rinuncia o della transazione possono essere attribuiti solo a documenti coi quali espressamente si indichi quali siano i diritti che il lavoratore ha inteso transigere o abbandonare. Al Giudice è consentito indagare se il lavoratore ha sottoscritto il documento con la consapevolezza dell'esistenza di tali diritti, ai quali coscientemente rinuncia. In mancanza di una prova sicura in tal senso, il documento ha esclusivo valore di ricevuta, attesta cioè solo che il datore di lavoro ha versato una determinata somma. Si tratta di un principio sancito dalla Cassazione ripetutamente, in precedenti sentenze. Appare però opportuno ricordarlo ai lettori. In tempi di «dimissioni incentivate», si riscontra frequentemente che l'azienda versa una somma, ottenendo dal lavoratore una dichiarazione con frasi del tipo «non ho più nulla da pretendere», «mi dichiaro soddisfatto di ogni mia pretesa e rinuncio a qualsiasi altra azione» e simili.
Queste dichiarazioni non hanno valore se chi le ha rilasciate non conosceva quali fossero i diritti, ai quali dichiara di rinunciare: questa consapevolezza deve risultare senza equivoci dallo stesso documento, oppure da altre circostanze non dubbie, non essendo sufficiente di per sé l'affermazione del lavoratore di essere stato correttamente soddisfatto. Se questo fatto risulta errato, il lavoratore potrà sempre agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei diritti non adempiuti.

Pensioni di anzianità, perequazioni pensioni, ecc. ecc.

12.6.92 (per complessive 25.000 unità)
Art. 2. - 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'Inail.
Con effetto dal 19.9.1992 e fino al 31.12.92 sono sospese le disposizioni relative alla scala mobile per le pensioni, e all'aggiornamento delle pensioni alla dinamica dei salari. Lo scatto di scala mobile per novembre p.v. era previsto pari all'1,8% per la quota di pensione fino a L. 1.155.500; all'1,62% per la quota di pensione compresa tra L. 1.155.500 e L. 1.733.250 e all'1,35% per la quota di pensione eccedente L. 1.733.250.
A gennaio 1993 era previsto il conguaglio della scala mobile 1992 (inflazione programmata 4,5%) e quella reale (circa 5,5%) nonché l'aggiornamento alla dinamica dei salari stimato al 2,3%. La sospensione blocca anche gli scatti di scala mobile relativi a maggio ed a novembre 1993.
La disposizione non prevede alcuna eccezione né rispetto al tipo di pensione e neanche con riferimento all'importo.
Art. 3. - 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:
«I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».
Con effetto dal 19.9.1992 per poter avere la integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale (ottenute con la «totalizzazione» dei contributi con alcuni Paesi diversi da quelli aderenti alle Comuni-

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Art. 1. - 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'Inail.
Con effetto dal 19.9.1992 e fino al 31.12.92 sono sospese le disposizioni relative alla scala mobile per le pensioni, e all'aggiornamento delle pensioni alla dinamica dei salari. Lo scatto di scala mobile per novembre p.v. era previsto pari all'1,8% per la quota di pensione fino a L. 1.155.500; all'1,62% per la quota di pensione compresa tra L. 1.155.500 e L. 1.733.250 e all'1,35% per la quota di pensione eccedente L. 1.733.250.
A gennaio 1993 era previsto il conguaglio della scala mobile 1992 (inflazione programmata 4,5%) e quella reale (circa 5,5%) nonché l'aggiornamento alla dinamica dei salari stimato al 2,3%. La sospensione blocca anche gli scatti di scala mobile relativi a maggio ed a novembre 1993.
La disposizione non prevede alcuna eccezione né rispetto al tipo di pensione e neanche con riferimento all'importo.
Art. 3. - 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:
«I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».
Con effetto dal 19.9.1992 per poter avere la integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale (ottenute con la «totalizzazione» dei contributi con alcuni Paesi diversi da quelli aderenti alle Comuni-

Art. 2. - 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'Inail.
Con effetto dal 19.9.1992 e fino al 31.12.92 sono sospese le disposizioni relative alla scala mobile per le pensioni, e all'aggiornamento delle pensioni alla dinamica dei salari. Lo scatto di scala mobile per novembre p.v. era previsto pari all'1,8% per la quota di pensione fino a L. 1.155.500; all'1,62% per la quota di pensione compresa tra L. 1.155.500 e L. 1.733.250 e all'1,35% per la quota di pensione eccedente L. 1.733.250.
A gennaio 1993 era previsto il conguaglio della scala mobile 1992 (inflazione programmata 4,5%) e quella reale (circa 5,5%) nonché l'aggiornamento alla dinamica dei salari stimato al 2,3%. La sospensione blocca anche gli scatti di scala mobile relativi a maggio ed a novembre 1993.
La disposizione non prevede alcuna eccezione né rispetto al tipo di pensione e neanche con riferimento all'importo.
Art. 3. - 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:
«I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».
Con effetto dal 19.9.1992 per poter avere la integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale (ottenute con la «totalizzazione» dei contributi con alcuni Paesi diversi da quelli aderenti alle Comuni-

2) Sono abrogate le norme che consentivano l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio nel caso che il lavoratore risultasse soccombente.
3) Sono fatti salvi i precedenti termini per i procedimenti instaurati anteriormente al 19.9.1992 e ancora in corso.

Perché il decreto legge deve essere modificato

Ho svolto l'attività di artigiano calzolaio in Roma in via Attilio Friggeri, 123. Tre sono stati i motivi che mi hanno indotto a terminare l'attività. La salute marantata (un paio di anni fa ho subito un'operazione alla gola) la scarsità del lavoro e il raggiungimento di trentacinque anni di contributi all'Inps per poter usufruire di una pensione di anzianità a partire dal 1 novembre.
Ho fatto i conti senza l'oste, ora mi trovo senza lavoro e grazie al decreto governativo non potrò usufruire di un diritto che credevo acquisito.
Spero che con il vostro contributo questo imbroglione diventi legge ma che vi siano apportate modifiche affinché casi così disperati abbiano giustizia.

Giuseppe Longo
Roma

A causa di azienda in crisi ho dato le dimissioni incentivate dalla Fiat Nel febbraio 1993 - avendo continuato a versare i contributi volontari imposti dall'Inps - avrò diritto alla pensione dei 35 anni? Se nel 1993 tale pensione non sarà erogata, io con che cosa vivrò?

Maria Luisa Rossetti
Milano
Due degli innumerevoli casi di programmi personali e familiari stravolti dal decreto legge del governo con il quale è stata sospesa fino al 31.12.93 l'applicazione delle normative relative alla pensione di anzianità. Il «giurista» potrà anche sostenere che nei due casi specifici il diritto non era ancora acquisito alla data del 19 settembre 1992, ma come è possibile sostenere che non si ha il diritto di programmare la propria vita neanche con solo qualche mese di anticipo?
È quindi necessario che il decreto legge sia modificato in modo da garantire la pensione non solo a chi ha già presentato la relativa domanda prima del 19 settembre '92 ma anche per tutti quei casi già programmati e per i quali, alla pensione, non vi è alternativa.

Vuoi Peugeot? Adesso puoi.

Peugeot fino al 31 ottobre ti viene incontro con una serie di proposte di finanziamento incredibilmente vantaggiose.
Per esempio i finanziamenti su tutta la gamma fino a 24 mesi a tasso zero: un tasso zero effettivo, poiché Peugeot non ti addebiterà alcuna spesa di apertura pratica. Più precisamente puoi avere, a tasso zero, un finanziamento fino a 7 mi-



lioni per una 106 o una 205, fino a 10 milioni per una 309 o uno dei veicoli commerciali Peugeot, fino a 15 milioni per una 405 e fino a 18 milioni per una 605.
Non solo, puoi scegliere anche una delle tante altre soluzioni personalizzate, come i finanziamenti a tasso agevolato, fino a 30 milioni in 48 mesi, o ancora finanziamenti con il pagamento della prima rata tra 4 mesi. Adesso puoi permetterti di scegliere la Peugeot che più desideri nella versione che vuoi.

te, come i finanziamenti a tasso agevolato, fino a 30 milioni in 48 mesi, o ancora finanziamenti con il pagamento della prima rata tra 4 mesi. Adesso puoi permetterti di scegliere la Peugeot che più desideri nella versione che vuoi.

106	205	309	405	605
Versione XN prezzo L. 12.740.000 TASSO ZERO Anticipo: L. 5.740.000 Importo da finanziare L. 7.000.000 24 rate mensili da L. 292.000 T.A.N. 0,00% T.A.E.G. 0,27%	Versione Look 5 p prezzo L. 13.810.000 TASSO ZERO Anticipo: L. 6.810.000 Importo da finanziare L. 7.000.000 24 rate mensili da L. 292.000 T.A.N. 0,00% T.A.E.G. 0,27%	Versione Vital prezzo L. 16.310.000 TASSO ZERO Anticipo: L. 6.310.000 Importo da finanziare L. 10.000.000 24 rate mensili da L. 417.000 T.A.N. 0,00% T.A.E.G. 0,27%	Versione GL berlina prezzo L. 20.030.000 TASSO ZERO Anticipo: L. 5.030.000 Importo da finanziare L. 15.000.000 24 rate mensili da L. 625.000 T.A.N. 0,00% T.A.E.G. 0,27%	Versione SRi prezzo L. 33.920.000 TASSO ZERO Anticipo: L. 15.920.000 Importo da finanziare L. 18.000.000 24 rate mensili da L. 750.000 T.A.N. 0,00% T.A.E.G. 0,27%
TASSO AGEVOLATO Anticipo: L. 2.548.000 Importo da finanziare L. 10.192.000 48 rate mensili da L. 263.000 T.A.N. 11,44% T.A.E.G. 12,06%	TASSO AGEVOLATO Anticipo: L. 2.762.000 Importo da finanziare L. 11.048.000 48 rate mensili da L. 285.000 T.A.N. 11,44% T.A.E.G. 12,06%	TASSO AGEVOLATO Anticipo: L. 3.262.000 Importo da finanziare L. 13.048.000 48 rate mensili da L. 337.000 T.A.N. 11,44% T.A.E.G. 12,06%	TASSO AGEVOLATO Anticipo: L. 4.006.000 Importo da finanziare L. 16.024.000 48 rate mensili da L. 414.000 T.A.N. 11,44% T.A.E.G. 12,06%	TASSO AGEVOLATO Anticipo: L. 6.784.000 Importo da finanziare L. 27.136.000 48 rate mensili da L. 701.000 T.A.N. 11,44% T.A.E.G. 12,06%

Prezzo bloccato per tutti i contratti sottoscritti entro il 31/10/1992.
Le offerte sono valide per tutte le vetture disponibili presso i Concessionari Peugeot.

PEUGEOT FINANZIARIA